

Giovedì 3 febbraio 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando 6

(6) considerando che *un documento denominato carta CE di prestazione di servizi, che deve essere rilasciato dallo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi, deve costituire uno strumento che agevola le trasferte e consente pertanto al prestatore di reagire più rapidamente in vista di trasferte attuali o eventuali nell'ambito delle sue attività ordinarie, anche se il suo personale comprende uno o più cittadini di un paese terzo; che spetta al prestatore di servizi richiedere il rilascio della carta CE di prestazione di servizi; che la presente direttiva deve far salvi gli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito dell'Accordo generale sul commercio dei servizi; che lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi deve includere soltanto i dati necessari per rispettare le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;*

(6) considerando che **la carta UE di prestazione di servizi, rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi, deve eliminare le incertezze giuridiche concernenti le trasferte e pertanto facilitare il regolare funzionamento della libera prestazione di servizi; che, in caso di una futura trasferta, al prestatore di servizi deve essere possibile richiedere il rilascio della carta UE di prestazione di servizi nello Stato membro di stabilimento e produrre la documentazione necessaria per il rilascio della stessa;** che la presente direttiva deve far salvi gli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito dell'Accordo generale sul commercio dei servizi; che lo strumento costituito dalla carta UE di prestazione di servizi deve includere soltanto i dati necessari per rispettare le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

(Emendamento 3)

Considerando 9

(9) considerando che ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del lavoratore dipendente in trasferta sul territorio, la sua presenza e le prestazioni di servizi per le quali è stato distaccato; che un obbligo di dichiarazione preventiva deve consentire a tale Stato membro all'occorrenza di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; che ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, in seguito all'entrata, un titolo temporaneo di soggiorno, se nell'arco di dodici mesi le prestazioni di servizi richiedono un soggiorno del lavoratore dipendente in trasferta di durata superiore a sei mesi;

(9) considerando che **nel caso di lavoratori che non possiedono una carta UE di prestazioni di servizi** ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre **anche in futuro** l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del lavoratore dipendente in trasferta sul territorio, la sua presenza e le prestazioni di servizi per le quali è stato distaccato; che un obbligo di dichiarazione preventiva deve **in questo caso** consentire allo Stato membro di prendere all'occorrenza le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; che ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre **in ogni caso** anche l'obbligo di ottenere, in seguito all'entrata, un titolo temporaneo di soggiorno, se nell'arco di dodici mesi le prestazioni di servizi richiedono un soggiorno del lavoratore dipendente in trasferta di durata superiore a sei mesi;

(Emendamento 4)

Considerando 10

(10) considerando *che ogni Stato membro deve pertanto essere in grado di controllare, in particolare in occasione del rilascio di un titolo temporaneo di soggiorno, che il soggiorno del lavoratore dipendente in trasferta sia effettivamente motivato da una prestazione di servizi in tale Stato membro; che la libertà di prestazione di servizi di cui alla presente direttiva deve rivestire sempre un carattere temporaneo che è opportuno determinare in base alla continuità, frequenza e durata della prestazione; che la validità del titolo temporaneo di soggiorno deve poter essere limitata al periodo di validità della carta CE di prestazione di servizi, in considerazione del fatto lo Stato membro intende rilasciare, conformemente al principio della libera prestazione di servizi, un titolo di soggiorno mediante i propri strumenti nazionali relativi alle trasferte di durata superiore a sei oppure dodici mesi;*

(10) considerando che la libertà di prestazione di servizi di cui alla presente direttiva deve rivestire sempre un carattere temporaneo che è opportuno determinare in base alla continuità, frequenza e durata della prestazione; che la validità del titolo temporaneo di soggiorno deve poter essere limitata al periodo di validità della carta UE di prestazione di servizi, in considerazione del fatto lo Stato membro intende rilasciare, conformemente al principio della libera prestazione di servizi, un titolo di soggiorno mediante i propri strumenti nazionali relativi alle trasferte di durata superiore a sei oppure dodici mesi;

Giovedì 3 febbraio 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Considerando 13

(13) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è indispensabile garantire una cooperazione stretta tra le autorità competenti degli Stati membri; che per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(13) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è indispensabile garantire una cooperazione stretta tra le autorità competenti degli Stati membri; che per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta UE di prestazione di servizi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta UE di prestazione di servizi, secondo la procedura **consultiva** prevista **dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione**⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(Emendamento 6)

Considerando 15

(15) considerando che, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B, *terzo comma* del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; che si limita ai controlli precedenti alla realizzazione di una prestazione oltrefrontiera di servizi, ma non riguarda i controlli *a posteriori* nello Stato membro in cui ha luogo la prestazione; che si limita alle trasferte di durata in ogni caso non superiore a dodici mesi, nonché al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità;

(15) considerando che, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, **terzo comma**, del trattato, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; che si limita ai controlli precedenti alla realizzazione di una prestazione oltrefrontiera di servizi, ma non riguarda i **controlli nello** Stato membro in cui ha luogo la prestazione; che si limita alle trasferte di durata in ogni caso non superiore a dodici mesi, nonché al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità;

(Emendamento 7)

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro che, nell'ambito di una prestazione oltrefrontiera di servizi, inviano in trasferta lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo sul territorio di un altro Stato membro.

1. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro che, nell'ambito di una prestazione oltrefrontiera di servizi, inviano in trasferta **temporanea** lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo sotto la direzione:

- a) **sotto la loro direzione, nel territorio di un altro Stato membro nell'ambito di un contratto, stipulato tra l'impresa che invia in trasferta e il destinatario della prestazione di servizi che opera in detto Stato membro, oppure**
- b) **in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al gruppo nel territorio di un altro Stato membro («trasferta»)**⁽¹⁾

⁽¹⁾ Cfr. direttiva 96/71/CE, articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b).

(Emendamento 8)

Articolo 1, paragrafo 2 (nuovo)

2. **La presente direttiva non si applica alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/71/CE.**

Giovedì 3 febbraio 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

1. Se un prestatore di servizi *intende inviare in trasferta, nell'ambito delle sue attività ordinarie, un lavoratore dipendente, proveniente da un paese terzo, in uno o più Stati membri conformemente a una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) della direttiva 96/71/CE*, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato «carta CE di prestazione di servizi».

1. Se un prestatore di servizi **prevede una** trasferta in uno o più Stati membri, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, **una** «carta UE di prestazione di servizi» **in conformità dei requisiti fissati dalla presente direttiva.**

(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

La carta di prestazione dei servizi CE viene rilasciata *qualora venga accertato quanto segue:*

a) *che il lavoratore dipendente risiede in tale Stato membro, a norma della legislazione di detto Stato;*

b) *che il lavoratore dipendente è affiliato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro competente per i rischi relativi alla malattia o all'infortunio sul lavoro oppure, in assenza di una tale affiliazione, è coperto da un'assicurazione contro i rischi di malattia e di infortunio sul lavoro per il periodo della trasferta in uno o più Stati membri.*

La carta UE di prestazione di servizi viene rilasciata, **previa richiesta, per prestazioni di servizi sul territorio di tutti o di singoli Stati membri qualora:**

a) **il prestatore di servizi dimostri che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi, durante il periodo richiesto di validità del documento e per lo meno nei tre mesi successivi alla sua scadenza, il lavoratore dipendente:**

- i) **risiede abitualmente in tale Stato membro,**
- ii) **non è tenuto ad abbandonare il territorio di detto Stato membro per motivi connessi alle disposizioni in materia di soggiorno e vi svolge un'occupazione regolare,**
- iii) **è assicurato contro i rischi di malattia e infortunio sul lavoro; si considera prova sufficiente della copertura assicurativa il fatto che l'ente previdenziale dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi ovvero un'assicurazione privata coprano tali rischi durante il soggiorno del lavoratore in un altro Stato membro nel quadro di prestazioni di servizi;**

b) **il prestatore di servizi dimostri che il lavoratore può operare nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione senza che nulla osti alla sua attività in base alle disposizioni vigenti nello Stato in questione nel quadro della direttiva 64/221/CEE e,**

c) **nessuno Stato membro contesti la validità della carta UE di prestazione di servizi sul suo territorio invocando i motivi di cui alle lettere a) e b).**

Qualora una di queste condizioni venga meno dopo il rilascio della carta UE di prestazione di servizi, la validità della carta decade, salva la copertura assicurativa contro i rischi di malattia e infortunio sul lavoro. Lo Stato membro in questione obbliga il prestatore di servizi a collaborare al ritiro della carta UE di prestazione di servizi.

Giovedì 3 febbraio 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità durante il quale il lavoratore dipendente ha un'occupazione regolare ed effettiva e non può superare:

- a) dodici mesi, nel caso in cui il periodo di occupazione regolare ed effettiva, precedente al rilascio, sia superiore a dodici mesi; o
- b) sei mesi, nel caso in cui il periodo di occupazione regolare ed effettiva, precedente al rilascio, sia superiore a sei mesi.

2. **Il periodo di validità della carta UE di prestazione di servizi non può superare la durata del periodo in cui il lavoratore dipendente ha già un'occupazione regolare ed effettiva nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi e in nessun caso i dodici mesi.**

Come requisito minimo per il rilascio della carta UE di prestazione di servizi deve essere comprovata un'occupazione regolare ed effettiva di almeno tre mesi.

(Emendamento 12)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Si considera occupazione regolare il lavoro eseguito sulla base di una normativa comunitaria o nazionale, o di un'autorizzazione dello Stato membro d'emissione della carta CE di prestazione di servizi, che consente l'accesso limitatamente ad un'occupazione presso il prestatore di servizi richiedente oppure presso qualsiasi altro datore di lavoro stabilito nello Stato membro.

Si considera **occupato regolarmente il lavoratore dipendente al quale è consentito l'esercizio di un'attività subordinata, ai sensi della legislazione comunitaria o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi.**

(Emendamento 13)

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma

4. La carta CE di prestazione di servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi, e che questi mette a disposizione del lavoratore dipendente in trasferta che figura sul documento. Essa contiene le seguenti indicazioni:

- a) i dati relativi al prestatore di servizi e al lavoratore dipendente in trasferta,
- b) il periodo di validità,
- c) l'autorità e lo Stato membro d'emissione.

4. **Il prestatore di servizi consegna al lavoratore dipendente indicato nel documento la carta UE di prestazione di servizi. Essa contiene le indicazioni riguardanti:**

- a) **il prestatore di servizi, il settore di attività e il lavoratore dipendente in trasferta,**
- b) il periodo di validità,
- c) l'autorità e lo Stato membro di emissione,

c bis) gli Stati membri per i quali la carta è valida.

(Emendamento 14)

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi mediante un regolamento di esecuzione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi mediante **la procedura seguente:**

- **la Commissione è assistita da un comitato consultivo, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della stessa;**

Giovedì 3 febbraio 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione sui lavori del comitato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 di detta decisione. Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano per la Commissione.

(Emendamento 15)

Articolo 2, paragrafo 5

5. Lo Stato membro d'emissione della carta CE di prestazione di servizi non può considerare la trasferta finalizzata alla prestazione di servizi in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività dipendente del lavoratore dipendente in trasferta.

5. Lo Stato membro d'emissione della carta UE di prestazione di servizi non può considerare la trasferta finalizzata alla prestazione di servizi in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività dipendente del lavoratore dipendente in trasferta.

Alla fine del contratto tra il prestatore di servizi e il lavoratore dipendente in trasferta il prestatore di servizi informa immediatamente le autorità dello Stato membro in cui avviene la prestazione di servizi.

Lo Stato membro di emissione non può rifiutare la successiva riammissione nel suo territorio del lavoratore indipendente in trasferta in forza di norme nazionali, qualunque siano i motivi di tale rifiuto.

Lo Stato membro di emissione non può rifiutare la successiva riammissione nel suo territorio del lavoratore dipendente in trasferta in forza di norme nazionali, qualunque siano i motivi di tale rifiuto, **ivi compresa la fine del contratto tra il prestatore di servizi e il lavoratore in trasferta.**

(Emendamento 16)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore dipendente cittadino di un paese terzo sul suo territorio ai fini di una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi e di una carta di identità o di un passaporto validi per la durata della prestazione di servizi.

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore dipendente cittadino di un paese terzo sul suo territorio ai fini di una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta UE di prestazione di servizi **valida** per la durata della prestazione di servizi, **di una copia dell'attestato che gli affida la prestazione concreta del servizio in questione dal quale risulti anche la durata prevista del suo soggiorno** e di una carta di identità o di un passaporto validi.

(Emendamento 17)

Articolo 3, paragrafo 3

3. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi può *imporre al* prestatore di segnalare la presenza del lavoratore dipendente in trasferta, la durata prevista del soggiorno e la o le prestazioni di servizi che motivano la trasferta, prima che l'interessato entri nel suo territorio. Se la durata totale della o delle prestazioni di servizi previste è superiore a sei mesi in un arco di tempo di dodici mesi, lo Stato membro rilascia, successivamente all'ingresso del lavoratore dipendente in trasferta, un titolo temporaneo attestante l'ammissione al soggiorno.

3. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi può **esigere dal** prestatore di dichiarare, prima che il dipendente distaccato entri nel suo territorio, e, **qualora non sia munito di una carta UE di prestazione di servizi valida**, la durata prevista del soggiorno e la o le prestazioni di servizi che motivano la trasferta. Se la durata totale della o delle prestazioni di servizi previste è superiore a sei mesi in un arco di tempo di dodici mesi, lo Stato membro rilascia, successivamente all'ingresso del lavoratore dipendente in trasferta, un titolo temporaneo attestante l'ammissione al soggiorno.

Giovedì 3 febbraio 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 18)

*Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)***2 bis. Le disposizioni della direttiva 96/71/CE si applicano integralmente ai destinatari della presente direttiva.**

(Emendamento 19)

Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano le autorità *competenti* per il rilascio della carta CE di prestazione di servizi e del titolo temporaneo di soggiorno, *nonché per ricevere le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.*

2. *Gli Stati membri prevedono una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche che, conformemente alla legislazione nazionale, sono competenti per le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.*

La cooperazione consiste in particolare nel rispondere a ogni domanda motivata di informazioni. Essa è fornita a titolo gratuito e in tempi brevi.

1. Gli Stati membri determinano l'autorità **competente** per il rilascio della carta UE di prestazione di servizi e del titolo temporaneo di soggiorno.

2. L'autorità competente mette a disposizione delle autorità degli altri Stati membri le carte rilasciate e le informazioni in esse contenute, in base all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma.

2 bis. All'uopo possono avvalersi di un sistema comune.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera (COM(1999) 3 – C4-0095/1999 – 1999/0012(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 3) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0095/1999),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0007/2000),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 67 del 10.3.1999, pag. 12.